



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 19 DEL 03/05/2011

ARTICOLO 1
Istituzione della tariffa integrata ambientale

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimenti, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Casorate Sempione, la tariffa integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. La tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto Ronchi) e del DPR 27 aprile 1999, n. 158, nonché al regolamento comunale.

ARTICOLO 2
Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

ARTICOLO 3
Determinazione della tariffa.

1. In attesa della completa attuazione della tariffa integrata di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la tariffa sarà applicata tenendo conto della disciplina regolamentare vigente oggi sancita dal DPR 158/1999.
2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.

ARTICOLO 4
Presupposto tariffario ed articolazione tariffaria

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupa oppure conduce locali o aree scoperte ad uso privato, che non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Il Comune di Casorate Sempione ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurandosi altresì l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.L.vo 22/1997.
4. Al fine di assicurare la predetta agevolazione alle utenze domestiche, e nell'applicazione dei criteri razionali di cui al precedente comma 3, a decorrere dall'anno 2003, i costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti sono ripartiti nella predetta percentuale:
 - 66%** a carico delle utenze domestiche
 - 34%** a carico delle utenze non domestiche
5. Il calcolo della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999.

ARTICOLO 5

Denuncia di inizio, di variazione e cessazione dell'occupazione dei locali

1. I soggetti che occupano o conducono i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano al Comune, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali e delle aree. La denuncia, di norma, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, e dallo stesso gratuitamente messi a disposizione degli interessati. La denuncia può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, nel qual caso può essere redatta su foglio di carta semplice contenente i dati e gli elementi di cui al successivo comma 3.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro il medesimo termine di 60 giorni – e nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale -, ogni variazione verificatasi in ordine ai seguenti elementi:
 - a) locali ed aree, e loro superficie e destinazione;
 - b) numero di occupanti atto a determinare un diverso ammontare della tariffa
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione dei dati identificativi (anagrafici, codice fiscale) del soggetto che occupa o detiene i locali o le aree e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio.
4. Per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione e lo scopo istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società, nonché il luogo della loro sede principale, legale o effettiva, unitamente ai nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.
5. La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale.
8. La cessazione dell'uso dei locali e delle aree deve essere denunciata al Comune nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.

ARTICOLO 6

Tariffa giornaliera

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta per le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno solare abbia durata complessiva inferiore a 183 giorni e non sia ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per i giorni di occupazione ed è determinata nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria di appartenenza.
3. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del suolo relativo.

ARTICOLO 7

Soggetto tenuto al pagamento della tariffa

1. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto denunciante, con vincolo di solidarietà tra conviventi, o comunque tra chi usa in comune i locali e le aree.

ARTICOLO 8

Numero di persone occupanti l'alloggio nelle utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica è necessario fare riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, deve essere dichiarata al Comune presentando apposita denuncia di variazione ai sensi del precedente articolo 5,
3. L'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Casorate Sempione, dal momento che i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

4. La denuncia di variazione non deve essere parimenti presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio qualora la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 183 giorni nell'arco dell'anno.
5. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate anteriormente alla data dell'1.1.2003 non sempre riportano (ad eccezione delle persone c.d. "uniche occupanti l'alloggio") il numero di occupanti, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe delle famiglie residenti
6. La tariffa viene adeguata, ai sensi del successivo articolo 10, a decorrere dalla data in cui si verifica la variazione dei metri quadrati delle superfici occupate.
7. Per le variazioni del numero degli occupanti, al fine di semplificare il procedimento di applicazione della tariffa, esse non danno origine a conguagli a credito o a debito. L'aggiornamento del numero degli occupanti sarà operato a decorrere dal periodo di fatturazione successivo a quello di intervenuta variazione. (del. Comm. Straord. N.34/17.03.2005).
8. I seguenti soggetti - appartenenti alle forze armate o al clero, congiunto anziano collocato in casa di riposo o lungodegente, congiunto che svolge attività di lavoro all'estero per un periodo superiore ai sei mesi - che, pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa, sono domiciliati altrove, non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza possa essere documentata attraverso una attestazione dell'Ente presso il quale è stato stabilito il proprio domicilio o con autocertificazione da comprovarsi entro un anno. Nel caso in cui il soggetto fosse l'unico occupante dell'unità immobiliare, sarà addebitata unicamente la componente fissa della tariffa.
9. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni di cui al precedente comma 8; in difetto si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dalla fatturazione successiva a quella di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

ARTICOLO 9

Esclusioni dal pagamento della tariffa

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo, unitamente alle relative pertinenze (autorimesse e cantine), non sono comunque assoggettabili a tariffa se non ammobiliate e non allacciate ai servizi pubblici a rete.
L'occupazione o la conduzione dell'immobile si realizza con l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica (con l'eccezione delle utenze comuni) e/o con il collocamento, ancorché solo parziale, di arredi.
2. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa i locali e le aree in cui si producono solamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 21 del D.L.vo 22/1997.

ARTICOLO 10

Condizioni d'uso particolari

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, è applicabile anche la tariffa prevista per la specifica attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
2. Nell'ipotesi in cui non sia oggettivamente determinata la superficie adibita ad uso abitativo rispetto ai locali ad aree destinati all'attività professionale, la tariffa applicata è solo quella relativa all'attività prevalente in relazione agli effettivi metri quadrati occupati dalle singole destinazioni d'uso.

ARTICOLO 11

Superficie da computare nell'applicazione della tariffa

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è computata, per i locali, al netto dei muri e, per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.
4. Il calcolo della superficie utilizzata avviene con i seguenti criteri:
 - Va conteggiata per intero la superficie complessiva, ivi compresa quella dei locali accessori quali bagni, corridoi, ripostigli, cantine, soffitte, box, vani scale e simili; la superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli;
 - La superficie va considerata comunque al netto dei muri e delle pareti divisorie;
5. Per le aree scoperte, la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese le siepi e recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione;
6. La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.);
7. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale, determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998. Nei casi in cui le superfici dichiarate o accertate risultassero inferiori a quanto sopra, l'ufficio provvederà a verificare direttamente le superfici con la contemporanea comunicazione al contribuente;
8. Non sono soggetti a tariffa, e dunque non sono computati:
 - i locali e le aree che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di

variazione e debitamente riscontrate in base ad apposite verifiche in loco, ovvero sulla base di idonea documentazione.

9. A tal fine, ed a titolo esemplificativo, presentano tali caratteristiche:
- 1) gli edifici adibiti ai culti ammessi nello Stato nonché i locali strettamente connessi;
 - 2) le soffitte, ripostigli e simili (sottotetti), limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50;
 - 3) la parte degli impianti sportivi pubblici riservata alla pratica dello sport, sia che detti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - 4) le terrazze scoperte e simili;
 - 5) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete, eccettuate le utenze comuni;
 - 6) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purché tali condizioni siano confermate da idonea documentazione;
 - 7) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), ove non si abbia di regola presenza umana.
 - 8) Le aree scoperte adibite a verde.

ARTICOLO 12

Utenze non stabilmente attive-cosiddette “utenze secondarie”

1. Per “utenze non stabilmente attive” (cosiddette utenze secondarie), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”), e gli alloggi tenuti a disposizione dei cittadini residenti all’estero. Ai fini dell’applicazione tariffaria le utenze domestiche considerate “non stabilmente attive” sono assimilate alle utenze domestiche.
 - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, periodo risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività’.
2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

ARTICOLO 13

(Conguagli)

1. Le modifiche concernenti caratteristiche dell’utenza tali da comportare variazioni in aumento di tariffa nel corso dell’anno, saranno conteggiate nella successiva tariffazione mediante conguaglio compensativo a credito per l’ente locale.
2. Le modifiche concernenti caratteristiche dell’utenza tali da comportare variazioni in diminuzione della tariffa richiesta per l’anno di riferimento, vengono direttamente effettuate sulla bolletta o fattura tariffaria relativa al medesimo periodo temporale – e su richiesta del soggetto interessato – ovvero, negli anni successivi e nel rispetto dei termini ordinari di prescrizione, mediante domanda dell’interessato diretta alla restituzione della somma indebitamente versata. In tale ipotesi, conformemente al

disposto di cui all'articolo 2033 codice civile, gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda.

ARTICOLO 14 (Obbligazione tariffaria)

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perduta sino al giorno di presentazione della denuncia di cessazione.
2. La denuncia di cessazione deve essere presentata nel termine di 60 giorni dal termine della occupazione o conduzione dei locali o delle aree.
3. Se la denuncia di cessazione dell'occupazione viene presentata con ritardo, e comunque oltre il termine previsto dal precedente comma 2, la tariffa è dovuta fino al giorno di presentazione della denuncia. Tuttavia l'utente ha diritto all'abbuono della tariffa, e limitatamente alla quota corrispondente alla parte variabile della medesima, a partire dalla data in cui può dimostrare l'insussistenza del presupposto tariffario a seguito di accertato inutilizzo dell'immobile desunto da elementi specifici quali, ad esempio:
 - a) assenza di allacciamenti a servizi di pubblica utilità (gas, acqua, energia elettrica)
 - b) assenza di persone residenti, domiciliate o dimoranti nell'immobile.

ARTICOLO 15 (Rateazione dell'obbligazione tariffaria)

1. Nel perseguimento di fini sociali, ed in presenza di situazioni di accertata indigenza dell'utente debitamente riscontrata dal competente ufficio comunale, l'ente locale può procedere alla rateazione del corrispettivo tariffario dovuto mediante apposita determinazione del Funzionario responsabile del servizio.

ARTICOLO 16 (Determinazione delle classi di attività e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche)

1. Fino alla data in cui verranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee, in relazione alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999.
2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati – in sede di annuale deliberazione tariffaria -, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale, i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal citato D.P.R. n.158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
3. I locali e le aree per le quali sia difficile operare la riconduzione e l'accorpamento di cui al comma 1, adibiti ad usi diversi da quelli contemplati dalle classi di attività

sopra ricordate, vengono associati – ai fini dell'applicazione della tariffa – alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della correlata produzione di rifiuti.

ARTICOLO 17 **(Assegnazione delle utenze alle classi di attività)**

1. L'assegnazione delle utenze ad una delle classi di attività previste dal precedente articolo 13 viene effettuata con riferimento, quando esistente, all'atto di autorizzazione rilasciato da pubblici uffici, ovvero a quanto risulti da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza si ha riferimento all'attività effettivamente svolta. In tal senso, stante la presenza di scuderie nel territorio comunale, i locali adibiti a tale destinazione d'uso sono assimilati – ai fini della tariffa applicabile – alla categoria delle tabelle allegate al D.P.R. n. 158 in cui sono ricompresi i magazzini ed altri locali similari.
2. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

ARTICOLO 18 **(Agevolazioni alle utenze domestiche)**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, comma 10, del D.L.vo 22/1997 e dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa in misura da riconoscere un trattamento agevolato alle utenze domestiche, così come espressamente indicato nel precedente articolo 3, c. 4.

ARTICOLO 19 **(Determinazione del coefficiente Kb per utenze domestiche)**

1. Il Comune, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare, previsto ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa, dalla tabella 2 allegata al D.P.R. n. 158/1999.

ARTICOLO 20 **(Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero)**

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell' articolo 21, comma 2, lett. 1) del D.L.vo n. 22/1997 il quale dimostri, mediante attestazione del soggetto

che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile della medesima.

2. L'applicazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo, comunque non oltre la data del 30 giugno dell'anno successivo cui la riduzione si riferisce, e comporta la restituzione dell' eventuale eccedenza di tariffa corrisposta ovvero la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.
3. La riduzione della tariffa è proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero , ed è determinata in base ai seguenti coefficienti:
 - a) riduzione pari al 20% nel caso di avvio al recupero di una quota inferiore al 50% dei rifiuti prodotti, e comunque superiore al 25% degli stessi;
 - b) riduzione pari al 40% nel caso di avvio al recupero di una quota superiore al 50% dei rifiuti prodotti.

ARTICOLO 21

(Riduzione tariffa rifiuti per attività di autosmaltimento)

1. I produttori di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.21 c.2 lett.1 del D.Lgs.22/97, possono fruire di una riduzione tariffaria se smaltiscono i rifiuti non pericolosi nel luogo stesso dove li producono, alle seguenti condizioni:
 - l'ambiente sia tutelato;
 - i rifiuti siano riciclati e recuperati come materia prima, compost o combustibile (art.22, c. 11 D.Lgs 22/97);
 - l'attività di recupero sia compresa tra quelle previste dall'allegato C al D.Lgs 22/97 (art.31 D.Lgs 22/97);
 - il produttore dei rifiuti sia stato autorizzato dalla provincia territorialmente competente a svolgere l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi in base alla procedura semplificata (art. 32 D.Lgs.22/97);

In presenza dei presupposti succitati, la riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile, è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver smaltito e recuperato.

La riduzione è determinata in base ai seguenti coefficienti:

- a.** riduzione 20% parte variabile nel caso di smaltimento e recupero di una quota compresa tra il 25% e il 50% del totale dei rifiuti prodotti;
- b.** riduzione 40% parte variabile nel caso di smaltimento e recupero di una quota superiore al 50% del totale rifiuti prodotti.

In caso di revoca dell'autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente, il produttore è tenuto a versare senza indugi all'Amministrazione Comunale l'equivalente della riduzione abusivamente fruita, fino ad un massimo di cinque anni precedenti, con l'aggiunta di interessi e rimborso spese.

(delibera C.C. n.7/31.3.2004)

ARTICOLO 22

(Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento)

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguente situazioni:

- i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale; in tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa, nei quali l'accesso sia libero o dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche; mercatini; manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non superi i 10 mq.

ARTICOLO 23

Istituzioni scolastiche statali

1. A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare la tariffa al gestore del servizio. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a determinare il tributo dovuto al gestore del servizio con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica.

ARTICOLO 24

(Accertamento)

1. Il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia, sia essa iniziale, di variazione o cessazione.
2. Nell'esercizio di detta attività, il Comune effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, ivi compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla rilevazione diretta, è consentito il ricorso alle presunzioni semplici ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2727-2729 codice civile.
4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito contestuale a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
5. Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può – entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione – presentarsi presso il Comune competente all'applicazione della tariffa, ovvero inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso. Queste ultime, ove riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
6. Decorso il termine dei 30 giorni assegnati, ed in assenza o infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 25

(Fatturazione e Riscossione)

1. Il soggetto gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 49, commi 9 e 13 del D.L.vo n. 22/1997. Nella scelta delle predette modalità si deve altresì tenere conto

- di quelle dirette ad incidere il meno possibile sulla sfera economica dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa.
2. Ogni anno il soggetto gestore predispone il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto sulla scorta dei seguenti principi informativi:
 - 1) il periodo massimo che intercorre tra una fattura e la successiva è un anno; il minimo periodo è un mese;
 - 2) emissione delle fatture in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
 3. L'addebito del servizio di smaltimento rifiuti può avvenire all'interno di una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dello stesso soggetto gestore (ad esempio acquedotto, fognatura, altri canoni patrimoniali).
 4. La riscossione della tariffa è effettuata in forma diretta del Comune di Casorate Sempione.

ARTICOLO 26 (Pagamenti)

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria.

ARTICOLO 27 (Indennità risarcitorie)

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il soggetto gestore in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il soggetto gestore – oltre alla differenza tra il valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, applicherà il 5% della differenza tra il valore della nuova tariffa ed il valore della vecchia a titolo di risarcimento per il danno finanziario e le spese di accertamento sostenute. Tale maggiorazione verrà applicata per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

ARTICOLO 28 (Indennità di mora)

1. In caso di pagamento oltre i 10 giorni dalla scadenza della singola rata di tariffa viene applicata, all'importo tardivamente versato, indennità di mora per il ritardato

pagamento in misura pari al saggio di interesse legale – così come fissato dalla legislazione vigente - .

ARTICOLO 29

(Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio)

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti a causa di imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del soggetto gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione – riconosciuta dalla competente autorità sanitaria o di pubblica sicurezza – di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Il verificarsi di una tale situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al soggetto gestore del servizio mediante apposito atto di diffida.

Art. 30

Abbandono rifiuti – Sanzioni

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.
- 2.

Art. 31

Tasse, imposte e addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione e dagli enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico dei soggetti passivi dei servizi.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la natura della tariffa prevista nel presente regolamento non è tributaria e, pertanto, è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 32

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Art. 33

Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/1999, nonché alle disposizioni di legge vigenti.

2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della Tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.

Art. 34
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2011.
2. E' abrogata qualsiasi altra norma in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato.

INDICE

- Articolo 1 – Istituzione della Tariffa Integrata Ambientale
- Articolo 2 – Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Articolo 3 – Determinazione della Tariffa
- Articolo 4 – Presupposto tariffario ed articolazione tariffaria
- Articolo 5 – Denuncia di inizio, di variazione e cessazione
Dell'occupazione dei locali
- Articolo 6 – Tariffa giornaliera
- Articolo 7 – Soggetto tenuto al pagamento della tariffa
- Articolo 8 – Numero di persone occupanti l'alloggio nelle utenze
- Articolo 9 – Esclusioni dal pagamento della tariffa
- Articolo 10 – Condizioni d'uso particolari
- Articolo 11 – Superficie da computare nell'applicazione della tariffa
- Articolo 12 – Utenze non stabilmente attive – cosiddette “utenze secondarie”
- Articolo 13 – Conguagli
- Articolo 14 – Obbligazione tariffaria
- Articolo 15 – Rateazione dell'obbligazione tariffaria
- Articolo 16 – Determinazione delle classi di attività e dei connessi coefficienti per la
determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non
domestiche)
- Articolo 17 – Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- Articolo 18 – Agevolazione alle utenze domestiche
- Articolo 19 – Determinazione del coefficiente Kb per utenze
- Articolo 20 – Determinazione del coefficiente di riduzione sulla Tariffa per i rifiuti
assimilati avviati al recupero
- Articolo 21 – Riduzione tariffa rifiuti per attività di autosmaltimento
- Articolo 22 – Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento
- Articolo 23 – Istituzioni scolastiche statali
- Articolo 24 – Accertamento
- Articolo 25 – Fatturazione e Riscossione
- Articolo 26 – Pagamento
- Articolo 27 – Indennità risarcitorie
- Articolo 28 – Indennità di mora
- Articolo 29 – Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Articolo 30 – Abbandono rifiuti - Sanzioni
- Articolo 31– Tasse, imposte e addizionali
- Articolo 32 – Contenzioso
- Articolo 33 – Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune
- Articolo 34 – Disposizioni transitorie e finali